

**COMUNE DI PONDERANO**

**PROVINCIA DI BIELLA**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DELLE SPESE DI  
RAPPRESENTANZA**

## **ART. 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte dell'amministrazione comunale di spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati a effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

## **ART. 2**

### **DEFINIZIONE DI SPESA DI RAPPRESENTANZA**

1. Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'ente, e a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi; organizzati direttamente dall'amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative, in cui il comune risulti coinvolto, di cerimonie e ricorrenze.

2. Rientrano nelle spese di rappresentanza quelle sostenute per manifestazioni dirette a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'ente, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno e internazionale per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Corrispondono a tali requisiti tutte quelle attività che siano svolte in occasione di rapporti tra organi dell'ente che agiscono in veste rappresentativa e organi o soggetti estranei, anch'essi dotati di rappresentatività, nonché in occasione di riunioni, sempre per fini istituzionali, degli organi collegiali dell'ente.

## **ART. 3**

### **SOGGETTI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE LE SPESE**

1. Sono autorizzati a effettuare spese di rappresentanza per conto dell'ente i seguenti soggetti:

- sindaco;
- vicesindaco;

- assessori nell'ambito delle rispettive competenze;

## **ART. 4**

### **SPESE AMMISSIBILI**

1. Costituiscono spese di rappresentanza, in particolare, quelle relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse dell'amministrazione:

- a) ospitalità di soggetti investiti di cariche pubbliche e dirigenti con rappresentanza esterna di enti e associazioni a rilevanza sociale, politica, culturale e sportiva o di personalità di rilievo negli stessi settori;
- b) colazioni di lavoro ( consumazioni) durante riunioni, prolungate oltre tre ore, degli organi collegiali dell'ente;
- c) Conferenza stampa, per fini istituzionali, dai soggetti autorizzati;
- d) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni sui quotidiani, servizi fotografici e di stampa, in occasione di cerimonie o manifestazioni promosse dall'ente, alle quali prendono parte personalità anche estranee all'amministrazione;
- e) atti di onoranza ( necrologi, omaggi floreali) in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'ente o di componenti degli organi o dei dipendenti dell'amministrazione;
- f) cura di allestimenti ( imbandieramenti, illuminazioni, addobbi floreali, ecc.) consegna o invii di omaggi ( medaglie, targhe sportive, fiori o corone, volumi, presenti vari);
- g) targhe, coppe e altri premi di carattere sportivo solo in occasione di gare e manifestazioni a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale che si svolgono sul territorio comunale;
- h) organizzazione di mostre, convegni, tavole rotonde o iniziative similari, in quanto riferibili ai fini istituzionali dell'ente e dirette ad assicurare il normale esito di dette iniziative.

## **ART. 5**

### **CASI DI INAMMISSIBILITA' DELLE SPESE**

1. Non rientrano tra le spese di rappresentanza :

- a) oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
- b) omaggi, liberalità e benefici economici ad amministratori e dipendenti dell'ente;
- c) colazioni di lavoro, quando i partecipanti sono tutti amministratori e/o dipendenti dell'ente, in occasione del normale svolgimento dell'attività lavorativa ( commissioni di lavoro);
- d) spese, in generale, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non offrono l'esistenza dei presupposti sostanziali di cui all'art. 2

## **ART. 6**

### **STANZIAMENTO IN BILANCIO**

1. Lo stanziamento per le spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio comunale in sede di approvazione dei documenti revisionali e assegnato al Responsabile del servizio competente.

## **ART. 7**

### **PROCEDURA DI SPESA**

1. Le spese di rappresentanza sono preventivamente definite dalla Giunta comunale e impegnate dal responsabile del servizio competente mediante apposito atto, indicante, per ogni singola spesa, le circostanze e le ragioni che hanno indotto a sostenerla e le persone che beneficiano della stessa.

2. Le spese stesse sono liquidate, previa presentazione di regolari fatture o ricevute fiscali, debitamente vistate da chi le ha disposte.

## **ART. 8**

### **ELENCO ESERCIZI E DITTE**

1. La Giunta determina annualmente, in base a specifiche ricerche di mercato, l'elenco di ditte ed esercizi commerciali per l'approvvigionamento di beni e servizi riferiti alle spese di rappresentanza, salvo quanto previsto in altri regolamenti dell'ente.

Il presente regolamento:


– è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 29/06/2007 con atto n. 26;

– è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

**dal 02/08/2007 al 17/08/2007 Reg. n. \_\_\_\_**

– è entrato in vigore il 17/08/2007

*Data 02/08/2007*



**Per Il Segretario comunale**